



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Regolamento

ORTI COMUNALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Tipologia orti comunali
- Art. 4 - Individuazione delle aree ortive
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Modalità di assegnazione delle aree ortive
- Art. 7 – Durata dell’assegnazione
- Art. 8 – Referenti dei destinatari
- Art. 9 – Requisiti per l’assegnazione dei singoli orti
- Art. 10 - Regole di comportamento per la gestione delle aree ortive
- Art. 11 - Contribuzione alle spese generali
- Art. 12 - Rinunce e Revoche
- Art. 13 – Solidarietà e funzione sociale
- Art. 14 - Furti, danni e infortuni
- Art. 15 - Controlli e sanzioni
- Art. 16 - Norme finali e transitorie
- Art. 17 – Entrata in vigore
- Art. 18 – Abrogazione di norme

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione, di assegnazione e di gestione delle aree destinate ad orti così come definiti dalla Legge Regionale n. 18/2015.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale promuove, nell'ambito delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita, attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione, e rispondano al soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della collettività.

In particolare, intende promuovere la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, di tutela ambientale e del paesaggio urbano, di forme di sostenibilità di pratiche orticole ecocompatibili, di sostenibilità delle tradizioni e memorie agricole del territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini nella valorizzazione e fruizione di spazi verdi, attualmente sottoutilizzati o abbandonati, con l'individuazione di orti comunali.

In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

Art. 3 – Tipologia orti comunali

Si definisce area ortiva, ai fini del presente Regolamento, un appezzamento di terreno da destinare ad orti comunali secondo le seguenti tipologie:

- **orti didattici:** aree verdi all'interno dei plessi scolastici e/o all'esterno e gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
- **orti sociali periurbani:** appezzamenti di terreni agricoli nelle aree periferiche delle città, individuati quale possibile strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
- **orti urbani:** tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
- **orti collettivi:** appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.

Art. 4 – Individuazione delle aree ortive

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità del P.G.T, individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti ai fini della assegnazione.

Potranno essere individuate nuove aree ortive idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.2, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale senza

che ciò costituisca variante al P.G.T.

L'area ortiva può essere di proprietà comunale che di privati, i quali, in base ad idoneo titolo giuridico sottoscritto con l'Amministrazione Comunale ne consentano l'assegnazione o l'utilizzo da parte di terzi, senza costi a carico dell'ente pubblico, salvo eventuali spese dovute alla loro sistemazione.

Potranno essere altresì individuate aree ortive anche all'interno di condomini di edilizia residenziale pubblica, in tal caso il loro utilizzo sarà riservato esclusivamente ai condomini. I singoli orti sono formati con criteri di omogeneità per forma e dimensioni e potranno avere una dimensione variabile, di regola compresa **tra i 25 e i 60 metri quadrati**, in rapporto alle dimensioni dell'area ortiva.

Per ogni area ortiva si prevede una suddivisione in **almeno otto orti**.

Periodicamente, il competente ufficio comunale provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e degli orti disponibili, assegnati e non.

Ogni area ortiva sarà identificata attraverso il posizionamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un cartello che indichi la tipologia di orto e i riferimenti all'atto di concessione comunale.

Art. 5 – Destinatari

Possono richiedere l'assegnazione di un'area ortiva:

- i **gruppi informali** intesi come un'aggregazione non formalizzata composta da un minimo di otto persone formatasi in modo spontaneo;
- le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale** regolarmente iscritte al Registro provinciale del Volontariato e dell'Associazione e/o regionale/nazionale, le **fondazioni**, le **cooperative sociali**, con sede operativa nel Comune di Cremona;
nel caso in cui l'assegnazione dell'area ortiva sia richiesta per la realizzazione di progetti sociali a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico ecc., la richiesta potrà essere presentata anche da **strutture sanitarie/sociosanitarie** aventi sede nel territorio comunale;
- le **scuole di ogni ordine e grado**, gli **enti accreditati per la formazione**, le **Università**, che intendano realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale, alimentare, alle colture biologiche, valorizzando anche lo scambio intergenerazionale (fra giovani ed anziani) e le colture ortive tradizionali del territorio.

Ogni destinatario potrà candidarsi per più aree ortive tra quelle disponibili, ma ne potrà avere in assegnazione **una sola**.

I gruppi informali potranno coinvolgere attivamente un'associazione di volontariato o di promozione sociale, con sede operativa nel Comune di Cremona, per svolgere la funzione di tutor amministrativo. L'associazione che svolgerà la funzione di tutor amministrativo per il gruppo informale non può partecipare al bando di assegnazione delle aree ortive. Ciascun componente del gruppo informale può presentare una sola domanda di candidatura.

Non possono essere concesse aree ortive a:

- agricoltori a titolo principale
- coloro che hanno già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili (giardini di pertinenza di abitazioni o terreni agricoli) posti nel territorio del Comune di Cremona.

Art. 6 – Modalità di assegnazione delle aree ortive

L'Amministrazione Comunale procede ad indire un bando per l'assegnazione delle aree ortive, a seguito del quale viene predisposta una graduatoria.

Il bando per l'assegnazione delle aree ortive dovrà tenere conto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.18 del 01 luglio 2015, in particolare, l'applicazione di **tecniche di agricoltura sostenibile** con particolare attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti con applicazione delle tecniche di compostaggio, all'educazione ambientale ed alimentare.

L'assegnazione delle aree ortive è effettuata in base all'esito delle graduatorie formate a conclusione delle procedure previste e disciplinate sia dal presente Regolamento che in applicazione alle disposizioni contenute nell'apposito bando contenente i criteri e le modalità di assegnazione, da pubblicarsi per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per l'assegnazione delle aree ortive a seguito di eventuali rinunce ovvero per l'assegnazione di eventuali aree ortive aggiuntive individuate dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora aree ortive assegnabili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

Le aree ortive saranno consegnate libere, con il terreno delimitato e la fornitura idrica, mediante contratto di comodato d'uso gratuito.

Il destinatario dovrà tenere un **registro dell'orto**, nel quale saranno annotati i dati anagrafici, i recapiti ed altre notizie utili, dei singoli conduttori.


Art. 7 – Durata dell'assegnazione

L'assegnazione dell'area ortiva ha la durata di **sei (6) anni**; tre mesi prima della scadenza del contratto i destinatari possono richiedere il rinnovo dello stesso, per la medesima durata del primo.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

L'area assegnata non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

Alla scadenza l'area dovrà essere lasciata in ordine e libera da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere indennità, compenso o rimborso alcuno.



Art. 8 – Referenti dei destinatari

Al fine di facilitare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i destinatari dell'area ortiva, quest'ultimi dovranno individuare un proprio **referente**, il quale avrà nei confronti dell'Amministrazione Comunale la responsabilità della gestione.

Il referente, personalmente o avvalendosi di propri collaboratori, avrà il compito di

- facilitare i rapporti fra tutti gli assegnatari;
- predisporre e affiggere la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza;
- vigilare affinché gli assegnatari usino con diligenza e senza sprechi l'acqua;
- ricevere le comunicazioni di assenza temporanea degli assegnatari tenendo un apposito registro;
- riunire almeno una volta all'anno tutti gli assegnatari per la discussione di eventuali problematiche comuni;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalco, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso, curarne la gestione stessa;
- promuovere e favorire acquisti collettivi di attrezzature, piantine e sementi da parte degli assegnatari;
- svolgere le eventuali ulteriori attività decise in occasione delle riunioni.
- adottare nei confronti dei singoli assegnatari inadempienti i provvedimenti affinché sia garantito il rispetto delle regole comportamentali di cui al successivo art. 10. In caso di persistente violazione sarà cura del Referente procedere alla revoca della assegnazione.

Art. 9 – Requisiti per l'assegnazione dei singoli orti

Tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- essere **maggiorenni**
- essere **residenti** nel Comune di Cremona;
- avere la **capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione** ai sensi delle norme vigenti.

L'assegnazione ad un componente di nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra descritti preclude l'assegnazione ad altro componente del medesimo nucleo.

Art. 10 - Regole di comportamento per la gestione delle aree ortive

Tutti gli assegnatari si impegnano a **rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite** dal presente Regolamento che dovranno sottoscrivere per accettazione all'atto della consegna del singolo orto. In particolare, si impegnano a:

- rispettare i confini dell'orto assegnato e a non mutarne l'altimetria
- non coltivare piante di alto fusto;
- non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né conce-

dere a terzi il terreno;

- non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare e/o associativo;
- non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero;
- rispettare il limite di mt. 2,00 per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno essere di materiali metallico);
- non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- non innalzare barriere o muri divisorii fra gli orti;
- tenere, insieme agli altri assegnatari, pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e le scoline;
- provvedere, qualora gli assegnatari ne ravvedano la necessità, allo sgombero della neve nelle parti comuni interessate al passaggio pedonale;
- non realizzare modifiche dell'assetto dell'area senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- non collocare capanni e similari senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione, non utilizzandola nelle ore più calde dell'estate;
- raccogliere l'acqua in contenitori muniti di coperchio a chiusura ermetica per evitare la formazione di zanzare ed insetti. I contenitori dovranno essere puliti frequentemente per impedire processi di putrefazione;
- non introdurre o tenere sui terreni animali di qualsiasi razza o specie;
- non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- osservare il divieto di accendere fuochi, barbecue, detenere prodotti infiammabili e bombole GPL, installare gruppi elettrogeni;
- smaltire i rifiuti ortivi negli appositi contenitori della raccolta differenziata con la possibilità di utilizzare il compost per il verde nel rispetto del Regolamento per i Servizi di Nettezza Urbana;
- non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- coltivare secondo i criteri dell'agricoltura biologica ed osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- non utilizzare né i prodotti classificati come



“molto tossici, tossici, nocivi, irritanti”, né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dello specifico patentino;

- non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
- adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo di insetti molesti quali zanzare, tafani, ecc. evitando accumuli o ristagni idrici;
- provvedere alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della eventuale siepe perimetrale;
- osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari al fine di una civile convivenza;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale organizzazione di feste, manifestazioni, ecc. presso le aree ortive deve esser preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Contribuzione alle spese generali

I destinatari sono tenuti a **sostenere le spese per la gestione**, in particolare quelle relative ai consumi di **acqua** ed eventualmente di **energia elettrica**. L'Amministrazione Comunale inoltrerà la fatturazione delle spese al destinatario. Le spese saranno ripartite proporzionalmente alla dimensione dell'orto assegnato.

La manutenzione straordinaria degli orti compete all'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Rinunce e Revoche

Il destinatario può rinunciare in qualsiasi momento all'affidamento dell'area ortiva, dandone preavviso scritto all'Amministrazione Comunale **almeno 60 giorni prima**. In caso di inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento, si procederà alla contestazione formale al destinatario.

In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare con decorrenza immediata l'assegnazione per cause impreviste e/o imprevedibili dovute a gravi rischi idrogeologici o a calamità naturali, nonché nel caso in cui vengano ravvisate sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 13 – Solidarietà e funzione sociale

Gli orti urbani costituiscono una risposta concreta ad esigenze diverse della comunità: permettono di investire positivamente il proprio tempo libero ed entrare in relazione con le persone che abitano il quartiere, favoriscono lo scambio di conoscenze, consentono di recuperare spazi verdi. I referenti collaboreranno

con i Comitati di Quartiere per quanto attiene la raccolta di eventuali richieste di assegnazione, la vigilanza sul corretto uso delle aree ortive e l'organizzazione di iniziative di socialità.

I destinatari delle aree ortive che promuovono iniziative di solidarietà tramite la donazione dei prodotti ortofrutticoli a strutture pubbliche d'accoglienza ed ospitalità per persone indigenti nonché banchi alimentari ed associazioni locali, potranno usufruire, mediante progetti specifici, di contributi, finalizzati al miglioramento dell'area, quando previsti dal bilancio comunale.

Art. 14 – Furti, danni e infortuni

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'area ortiva assegnata ad esempio per danni, furti, manomissioni, infortuni ecc.

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura degli Agenti Ambientali, del Corpo di Polizia Locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e nel personale del Settore Patrimonio e del Settore Ambiente. L'assegnatario dovrà sempre rendersi disponibile a consentire l'accesso per i controlli riguardanti la corretta gestione dell'area ortiva assegnata.

Le violazioni del presente Regolamento Comunale vengono punite con una sanzione amministrativa di € 50,00.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato dal destinatario prima della formale assegnazione.

Gli attuali destinatari delle aree ortive, ove in regola, rimangono assegnatari delle aree ortive attualmente in uso.

In caso di preventiva rinuncia da parte del destinatario all'utilizzo dell'area ortiva, al fine di garantire comunque ai singoli assegnatari la continuità del rapporto in essere, questi potranno costituirsi secondo i criteri e le modalità esplicitate nell'art. 5.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 18 – Abrogazione di norme

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il presente provvedimento.





Comune di Cremona - Ufficio patrimonio

via Aselli 13/a - piano terra

26100 Cremona

Tel. 0372 407613 - 407540 - 407632 - 407655

patrimonio@comune.cremona.it

www.comune.cremona.it